

# Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna



I Concessionari dei pascoli saranno tenuti al rispetto delle indicazioni del presente **“Disciplinare”**:

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Sui terreni di proprietà del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna:  
*Complesso Pascolivo di Monte Cavallo di Sotto in comune di Santa Sofia (FC).*

## **FINALITA'**

Finalità - L'Amministrazione del Parco Nazionale, riconosciuta l'importanza dell'attività pastorale quale elemento paesaggistico, culturale e sociale, vitale per le finalità ambientali ed istituzionali del Parco stesso concede i terreni a prato pascolo e a pascolo di sua proprietà, già in passato oggetto di analoghe utilizzazioni. Tali concessioni hanno come finalità quella di conservare agro-ecosistemi a prateria attraverso la razionalizzazione del loro utilizzo secondo i dettami del seguente disciplinare.

Le finalità che si prefigge l'Ente Parco non si esauriscono nella semplice utilizzazione pascoliva dei terreni, ma si realizzano compiutamente nella loro preservazione attraverso la razionale gestione e la manutenzione delle infrastrutture, il corretto utilizzo del cotico e la sua periodica manutenzione.

Al fine del presente disciplinare l'attività di sfalcio è equiparata al pascolo, avendo effetti complessivamente equiparabili sia nei riguardi del territorio e del patrimonio pascolivo che nei riguardi del settore pastorizio locale.

Il presente disciplinare si inserisce nell'ambito delle attività previste dal progetto LIFE20 NAT/IT/001076 "*Shepherds for Biodiversity in Mountain Marginal Areas*", il cui obiettivo è quello di valorizzare la zootecnia di montagna come strumento di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico, attraverso l'applicazione di modalità e buone pratiche di gestione dei pascoli

## DEFINIZIONE DI PRATO-PASCOLO E PASCOLO

Terreni classificati e/o classificabili prato-pascolo e pascolo utilizzabili per l'attività di pascolo.

## DEFINIZIONE DI COMPLESSO PASCOLIVO

Si intende il complesso patrimoniale costituito dal terreno normalmente sfruttato a pascolo, dalle infrastrutture di supporto all'attività pascoliva (ricoveri bestiame, abbeverate, recinzioni, cisterne di raccolta acque, condotte idriche, cancelli, scalandrini, strade di servizio ecc.), e dal soprassuolo boschivo necessario ai bisogni dell'esercizio dell'attività (meriggi).

## DESCRIZIONE DEI PASCOLI CONCESSI IN GESTIONE.

Comune	Foglio	Particella	Qualità	Superficie	Superficie pascolabile
Santa Sofia	69	4	Pascolo	0,144	0,04
Santa Sofia	69	5	Pascolo	0,274	0,01
Santa Sofia	69	6	Pascolo	31,245	22
Santa Sofia	69	9	Pascolo	4,963	0
Santa Sofia	69	10	Pascolo	1,8237	0,9
Santa Sofia	69	12	Pascolo	1,296	1
Santa Sofia	69	14	Pascolo cespugliato	0,663	0,3
Santa Sofia	69	16	Pascolo	0,154	0,07
Santa Sofia	69	17	Pascolo	0,241	0,01
Santa Sofia	69	18	Pascolo	0,205	0,01
Santa Sofia	69	19	Pascolo cespugliato	4,725	1
Santa Sofia	69	20	Pascolo	0,138	0,08
Santa Sofia	70	1	Pascolo	3,335	1,4
Santa Sofia	70	11	Incolto produttivo	0,525	0,3
Santa Sofia	70	12	Pascolo	0,571	0,1
			<b>Totale</b>	<b>50,3027</b>	<b>27,22</b>

La superficie effettiva di terreni pascolivi, al netto delle tare ed a seguito di riscontro da interpretazione da foto aerea, è stabilita in ettari 27,22. Tale superficie sarà presa di riferimento per il calcolo dell'importo del canone della concessione.

## PERIODO DI MONTICAZIONE

Per contenere i danni da calpestamento che spesso, con terreno umido e pesante, sono causa di rottura del cotico con conseguente progressivo depauperamento del cotico stesso e attivazione di fenomeni erosivi, il periodo di monticazione viene fissato con inizio dal 1° Maggio e termine al 31 ottobre.

Tali termini potranno subire variazioni in caso di andamenti stagionali particolarmente favorevoli e riguardare anche singoli appezzamenti, da concordarsi con il Concessionario, previa verifica delle condizioni dei terreni.

## **CARICO DI BESTIAME**

Il carico, indicato in capi grossi (U.B.A.), di ogni complesso pascolivo suddiviso in sezioni, non potrà essere superato, se non temporaneamente in presenza di accertate necessità colturali.

L'eventuale non disponibilità di un sufficiente numero di capi grossi, al fine di limitare i danni causati dal sottocarico, sarà sopperita da pascolamento razionato da attuarsi negli appezzamenti in grado di sostenere tale regime (con utilizzo di recinzione mobili elettriche) e da sfalcio dei rifiuti negli appezzamenti in cui è possibile l'intervento meccanizzato.

Per pascolamento razionato si intende l'esercizio intensivo del pascolo su piccole superfici; gli appezzamenti idonei sono indicati nel documento allegato e sottoscritto dal Concessionario.

## **METODO DI CALCOLO DELLE U.B.A.**

Al fine del presente disciplinare le U.B.A. sono così calcolate:

Vacche	1	U.B.A.
Tori e altri bovini di età superiore a 2 anni	1	U.B.A.
Bovini di età tra 6 mesi e 2 anni	0,6	U.B.A.
Equini di età superiore a 6 mesi	1	U.B.A.
Pecore	0,15	U.B.A.

Il carico ottimale consigliato - In capi grossi viene fissato in n° **16** U.B.A.. Se in seguito all'esercizio dell'attività pascoliva si verificassero situazioni di sovraccarico o di sottocarico (determinabili empiricamente dallo stato del cotico: eccessiva presenza di specie indesiderate, segni di eccessivo calpestamento, sentieramenti ecc.) l'Ente Parco potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, le opportune correzioni al valore sopra indicato, nonché forme di pascolamento più adeguate.

Il carico ottimale non potrà essere superato salvo che per comprovate esigenze, ammettendo un sovraccarico massimo del 5%.

Mancando a queste prescrizioni, al concessionario sarà revocata a tempo indeterminato la concessione, con effetto immediato.

L'eventuale indisponibilità di un sufficiente numero di capi grossi, al fine di limitare i danni causati dal sottocarico, sarà sopperita da pascolamento razionato da attuarsi negli appezzamenti (indicati dal Parco o da personale incaricato) in grado di sostenere tale regime (con l'utilizzo di recinzioni mobili elettriche) e da sfalcio artificiale dei rifiuti. Per pascolamento razionato si intende l'esercizio intensivo del pascolo su piccole superfici.

Le indicazioni relative alla gestione pastorale qui sotto indicate, saranno più precisamente specificate dai documenti prodotti dal progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio, relativi alla manutenzione delle praterie che sono state oggetto di ripristino con le risorse del progetto, e dal Piano pastorale redatto dal progetto e le sue successive modifiche che potranno essere apportate nel corso dello svolgimento del progetto LIFE.

## **PRESCRIZIONI**

Non potrà essere monticato bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza.

È ammessa l'attività di pascolo esclusivamente di ovicaprini, bovini ed equini. Non è ammesso il pascolo di suini.

Al Concessionario compete la manutenzione del buono stato e della buona efficienza del complesso pascolivo o migliorato attraverso progetti approvati dall'Ente Parco.

I Concessionari si impegnano a conservare l'efficienza delle opere realizzate o migliorate così come le sono state affidate al momento della consegna dei complessi pascolivi.

La manutenzione ha per oggetto, oltre al rispetto del carico consigliato, l'efficienza funzionale delle recinzioni, dei cancelli, degli scalandrini, degli abbeveratoi, delle captazioni idriche, delle condotte idriche, delle pavimentazioni di supporto alle abbeverate, degli scarichi e dei drenaggi. Al Concessionario spetta la sostituzione dei fili deteriorati o rotti la sostituzione dei pali di sostegno alterati o instabili, tutte le opere necessarie alla manutenzione dei cancelli, le riparazioni e le sostituzioni delle parti delle strutture e degli accessori delle abbeverate deteriorati, rotti e/o alterati.

Al Concessionario compete il ripristino e la manutenzione delle eventuali opere verdi presenti nel complesso pascolivo (siepi o piantumazioni di altro tipo).

Al Concessionario compete la conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere e degli interventi realizzati nell'ambito del progetto Life WetFlyAmphibia, allegati nel dettaglio al presente disciplinare. Il concessionario inoltre si impegna a rispettare ed applicare le indicazioni contenute nei documenti di "buone pratiche" per la conservazione di pozze e abbeveratoi realizzati nell'ambito del suddetto progetto, anch'essi allegati al presente disciplinare.

Il concessionario si impegna a collaborare con l'Ente Parco nella progettazione e realizzazione degli interventi di conservazione previsti dal progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio e ad applicare il piano pastorale e i suoi successivi aggiornamenti che sarà elaborato nell'ambito del progetto, non appena questo sarà approvato dall'Ente Parco.

Nelle superfici pascolive in cui si sono effettuati interventi di ripulitura dalle erbacee spinose infestanti e di decespugliamento diffuso o localizzato il concessionario è tenuto alla nuova esecuzione dell'intervento con scadenze biennali. I criteri da eseguirsi permangono quelli indicati nel progetto e applicati al momento della prima esecuzione. Scadenze e criteri potranno modificarsi o annullarsi in occasione delle riconsegne annuali previa verifica della nulla o diversa utilità di tale intervento.

Le superfici non vocate o meno vocate al pascolo, pur rimanendo parte integrate dei complessi pascolivi in oggetto, dovranno essere citate nel documento, e, saranno, secondo le disposizioni del progetto, escluse o inserite nell'attività di pascolamento.

Il Concessionario si impegna inoltre a tenere "il registro di pascolo" dove dovranno essere segnalati per ogni sezione dei comparti pascolivi il periodo di monticazione ed il numero UBA presenti.

In tale registro si dovranno riportare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nelle infrastrutture presenti nelle varie sezioni e ogni nota che possa essere ritenuta rilevante al fine di una corretta gestione dei pascoli.

I registri, regolarmente aggiornati, dovranno essere sempre presenti o presso il centro aziendale o presso un'altra sede dichiarata per essere consultabili, in qualsiasi momento, dal personale designato al controllo.

I registri saranno consegnati all'Ente Parco al termine di ogni stagione pascoliva e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno. In sostituzione del registro aziendale, per pochi capi animali, è sufficiente l'indicazione dei numeri del marchio di identificazione riportati sui documenti sanitari in modo chiaro.

L'Ente Parco si riserva di accertare direttamente o tramite gli Uffici preposti, l'effettiva proprietà dei capi di bestiame avviati alla monticazione, la qualità e l'età del bestiame stesso. Accertata la non veridicità di quanto dichiarato dal concessionario sarà provveduto, oltre all'eventuale sanzione giuridica, all'allontanamento immediato dei capi di bestiame dai pascoli e revoca della concessione.

E' proibito introdurre gli animali in località diversa da quella descritta nella concessione. Le infrazioni saranno punite a norma di legge.

Manifestandosi qualche patologia contagiosa il concessionario dovrà isolare gli animali adempiendo a tutte le misure profilattiche dettate dall'Autorità sanitaria, senza diritto ad alcun rimborso della somma pagata. Inoltre il concessionario esonera l'Ente Parco da ogni responsabilità civile e penale per

eventuali danni a persone, animali e cose proprie o di terzi, derivanti da furti e/o qualsiasi altra causa nessuna esclusa od eccettuata.

In caso di rinvenimento di: animali selvatici di qualunque specie di interesse naturalistico morti per avvelenamento, bracconaggio, malattia o qualunque altra causa presunta di morte, - di mezzi proibiti di cattura di animali selvatici (lacci, tagliole, ecc.) nonché di - cani e gatti domestici vaganti, il concessionario o suoi pastori o fiduciari dovranno fare immediata segnalazione all'Ente Parco o agli organi preposti alla vigilanza (Reparto Carabinieri del Parco Nazionale).

I concessionari hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti; in caso di danneggiamento saranno responsabili dei danni arrecati. Non potranno fare scavi, costruire ricoveri e recinti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco.

Il canone di concessione è dovuto per intero anche se il concessionario, di propria iniziativa o per qualsiasi altro motivo, non avrà tenuto il bestiame sulle superfici pascolive per gli interi periodi previsti.

Il concessionario si impegna a permettere ai tecnici ed agli incaricati dell'Ente Parco, nonché al personale di sorveglianza, il libero accesso alle proprietà e lo svolgimento di tutte quelle attività d'ufficio che non siano in contrasto con l'utilizzo dei pascoli secondo quanto previsto dal disciplinare.

Il Parco nazionale si riserva in ogni caso, a fronte di accertate situazioni di degrado ambientale a causa del pascolo, di prescrivere diverse modalità di utilizzazione e valutando, a fronte di eventuali restrizioni all'utilizzo dei beni rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, una rideterminazione degli obblighi a carico del concessionario.

In caso di mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente disciplinare, fatte salve eventuali conseguenze di ordine amministrativo e/o penale, saranno poste in essere le condizioni previste nella concessione.

L'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità connessa al mancato rispetto del presente disciplinare da parte del concessionario.

Copia del presente disciplinare e degli allegati sarà inviata agli organi individuati per il controllo.

Ogni anno si procederà alla verifica congiunta delle opere e miglioramenti realizzati, per controllare in ogni parte le condizioni di tenuta ed efficienza.

Firmato digitalmente

Il Concessionario

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE f. f.

dott. Andrea Gennai